

CASSAZIONE
SEZ. I CIVILE

6 APRILE 1993, n. 4109

PRESIDENTE: CORDA

ESTENSORE: NARDINO

PARTI: SOCIETÀ ITALIANA
DI NEUROLOGIA(Avv. Giorgianni, De Cupis,
Biamonti)BONACCORSI
(Avv. Auteri, Attardi, Ozzo)

**Diritti della personalità •
Reputazione • Lesione •
Scriminante del diritto di
critica • Requisito della
continenza • Mera
correttezza formale •
Insufficienza • Interesse
sostanziale della critica •
Necessità**

Al fine di scriminare affermazioni critiche lesive dell'altrui reputazione il limite della continenza viene inconsiderazione non solo sotto l'aspetto della correttezza formale dell'esposizione, ma anche sotto quello sostanziale consistente nel non andare al di là di quanto è strettamente necessario per l'appagamento del pubblico interesse, giacché solo l'esigenza di soddisfare l'interesse generale alla conoscenza di determinati fatti di rilievo sociale (o delle opinioni e dei risultati della ricerca scientifica, artistica, storica, ecc.) può giustificare la prevalenza della tutela del diritto di libera manifestazione del pensiero su quella dell'integrità dell'onore e della reputazione del singolo cittadino.

**Diritto di critica •
Motivazione del dissenso •
Necessità**

Deve ritenersi estraneo all'attività di critica ogni apprezzamento negativo immotivato, ancorché la motivazione possa essere opinabile per la impossibilità di accertare la varietà oggettiva di tesi scientifiche e di valutazioni tecniche non da tutti condivise. I giudizi di disapprovazione e di discredito delle idee o dei comportamenti altrui possono assumere il tono anche di grave e vivace dissenso ma debbono essere motivati ed espressi in termini corretti, misurati ed obiettivi.

**Danno • Danno non
patrimoniale • Risarcibilità
• Espressa qualificazione di
reato dell'illecito civile •
Necessità**

Al fine di provvedere al risarcimento del danno non patrimoniale è necessario che il giudice civile deve verificare se sussistano ancora, o siano cessate le ragioni di preminenza della giurisdizione penale e se nel fatto generatore del pregiudizio costituente illecito civile siano anche ravvisabili estremi di reati da accertarsi incidentalmente.

* Costituisce *ratio* e *dictum* ricorrente nella giurisprudenza sia di legittimità che di merito che la critica debba essere motivata per poter essere scriminata: v. Cass. 12 dicembre 1986, Adami, in *Giust. pen.* 1987, II, 390 ("contrapposizione di idee mediante disapprovazione"); Trib. Roma 2 aprile 1963, in *Arch. pen.* 1963, II, 252 ("motivato contrasto di opinioni", non "aprioristico dissenso");

Trib. Roma 21 ottobre 1974, in *Giust. pen.* 1975, III, 183 ("dissenso ragionato dall'opinione o comportamento altrui"); Trib. Roma 24 maggio 1985, in *Foro it.* 1987, II, 253 ("razionale confronto di idee"). La ragione di fondo si individua nello "scopo di porre il lettore in condizione di formulare il proprio giudizio" (così Trib. Roma 14 dicembre 1985, in questa *Rivista* 1986, 518).

Con atto di citazione notificato tra il 10 ed il 22 febbraio 1984 Pietro Bonaccorsi conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Roma la Società Italiana di Neurologia nonché, personalmente, tutti i componenti del Consiglio direttivo, nelle persone di Giuseppe Andrea Buscaino, Neri Accornero, Giovanni Caruso, Giancarlo Guazzi, Domenico Mancina, Mario Manfredi, Cristoforo Morocutti, Francesco Nicoletti, Guido Palladini, Nicola Rizzuto, Giovanni Scarlato e Gaspare Turchiaro.

Esponendo l'istante — medico chirurgo e libero docente in Clinica Otorinolaringoiatrica presso l'Università di Pavia — che fin dal 1964 aveva iniziato il trattamento chirurgico delle cefalee neurovascolari, dopo parecchi anni di osservazione, studi e ricerche sperimentali; che di tale trattamento aveva dato comunicazione ufficiale, per la prima volta, nel corso del «simposio internazionale sulle cefalee mediche», tenutosi a Firenze dal 26 al 28 maggio 1970, e successivamente in altre ventinove sedi scientifiche particolarmente qualificate; che aveva inoltre pubblicato e divulgato trentasei lavori scientifici sull'argomento; che aveva eseguito oltre duemila atti operatori per la cura delle cefalee (etmoidosfenectomia decompressiva neurovascolare endonasale esocranica); che tali interventi (n. 1558) erano documentati nell'archivio del Centro Chirurgico di Piacenza; che mai si erano verificati casi mortali, né intraoperatori né postoperatori, e neppure casi di aggravamento della sintomatologia cefalica soggettiva, mentre erano stati constatati miglioramenti sostanziali e guarigioni, secondo l'ultima statistica alla data del 31 dicembre 1982, nell'85% dei casi operati.

Ciò premesso, l'istante lamentava che la Società Italiana di Neurologia, nel corso della 4ª riunione del suo Consiglio direttivo, tenutosi a Ravello il 27 maggio 1982 sotto la presidenza del prof. Giuseppe Andrea Buscaino, aveva adottato all'unanimità una risoluzione, riportata sul Notiziario n. 27 della Società, con la quale si affermava che «la tecnica operatoria del prof. Bonaccorsi per la cura delle cefalee, applicata anche nel campo delle epilessie e basata su di una etmoidosfenectomia decompressiva», era priva di «presupposti validi» e si decideva, «anche per i possibili risvolti deontologici», di portare detta risoluzione a conoscenza dell'Ordine Nazionale dei Medici, dell'Ordine dei Medici di Piacenza (sede dell'attività dell'istante), della Società Italiana di Otorinolaringoiatria e della Società Italiana di Neurochirurgia. Precisava infine l'attore che la risoluzione era stata effettivamente comunicata agli Organi ed alle Associazioni predette, con suo gravissimo danno, reso ancor più rilevante dall'autorità scientifica dei singoli componenti del Consiglio direttivo e della stessa Società Italiana di Neurologia, costituente in Italia l'unica espressione della neurologia ufficiale.

Per le ragioni innanzi spiegate il prof. Bonaccorsi chiedeva la condanna in solido di tutti i convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, che quantificava in complessive L. 810.500.000, delle quali L. 510.500.000 corrispondenti ai mancati introiti verificatisi per il diminuito numero degli interventi eseguiti, delle visite mediche e delle medicazioni post-operatorie; chiedeva, inoltre, la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni per la svalutazione monetaria ed al pagamento degli interessi dal giorno dell'illecito.

Costituitosi il contraddittorio, i convenuti contestavano la fondatezza della domanda, assumendo che la risoluzione era stata adottata nell'esercizio del loro diritto di informazione e di critica scientifica e costituiva espressione di utilità sociale, in relazione agli scopi istituzionali e di pub-

blico interesse perseguiti dalla Società; contestavano, comunque, l'asserito contenuto diffamatorio della risoluzione.

Nel corso dell'istruttoria, le parti depositavano memorie e documenti a sostegno dei rispettivi assunti in ordine alla validità scientifica ed alla utilità terapeutica del trattamento operatorio praticato dal prof. Bonaccorsi.

Passata la causa in decisione limitatamente all'*an debeatur*, il Tribunale adito, con sentenza 16 gennaio-28 marzo 1986, rigettava la domanda e condannava il prof. Bonaccorsi al pagamento delle spese del giudizio.

Tale decisione veniva, però, riformata dalla Corte d'Appello di Roma, che con sentenza del 26 settembre 1988, accogliendo l'appello proposto dal Bonaccorsi, dichiarava che l'anzidetta « risoluzione » del Consiglio direttivo della Società italiana di neurologia « è lesiva della reputazione del prof. Pietro Bonaccorsi »; condannava la Società ed i componenti del Consiglio direttivo, in solido tra loro, al risarcimento dei danni a favore dell'appellante; disponeva con separata ordinanza il « prosieguo del giudizio » per l'accertamento e la liquidazione dei danni stessi, riservando al definitivo la pronuncia sulle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Premesso che sia il diritto all'integrità dell'onore sia il diritto alla libera manifestazione del pensiero costituiscono valori costituzionalmente rilevanti, la Corte affermava che quando l'esercizio del diritto di critica riguarda « la persona nella sua dimensione di cittadino che vive ed opera nella comunità..., la lesione... dell'onore... non costituisce fatto illecito... se contenuta nei limiti segnati dall'attività della persona, dalla continenza, dalla verità del fatto manifestato e sorretta dal requisito della motivazione ».

Alla stregua di tale criterio la Corte osservava che « la Società di neurologia, per le finalità di utilità sociale e di pubblico interesse che essa persegue..., ben aveva il diritto di intervenire, anche criticamente, per esprimere la propria opinione sui presupposti scientifici dell'intervento operatorio praticato dal prof. Bonaccorsi »; riteneva tuttavia che la risoluzione contestata non fosse espressa « nei termini di continenza che legittimano l'esercizio del diritto di critica » e ravvisava « aspetti denigratori » nella decisione di portare a conoscenza « degli Ordini professionali preposti alla vigilanza, anche disciplinare, dei propri iscritti » l'anzidetta risoluzione, « per i possibili risvolti deontologici »: il che equivaleva « nella sostanza ad un apprezzamento di imperizia professionale, ma anche di disvalore morale e personale per gli aspetti di scorrettezza deontologica, tale da giustificare e, in certo modo, sollecitare l'intervento degli organi professionali competenti ».

La risoluzione, pertanto, eccedeva « i limiti della critica scientifica » e costituiva, secondo i giudici di appello, « uno strumento ed un'occasione di aggressione della sfera morale altrui », evincendosi obiettivamente dal contenuto della risoluzione « un intento meramente denigratorio », che aveva indotto il Consiglio direttivo della Società di Neurologia non solo ad esprimere un giudizio negativo circa la validità dei presupposti scientifici dell'intervento operatorio praticato dal prof. Bonaccorsi, ma anche — e nel medesimo contesto — « a sottolineare le implicazioni di carattere deontologico che l'attività professionale del medico poteva determinare ».

Osservava infine la Corte come « l'assiomaticità e l'assolutezza del giudizio » critico, senza il minimo cenno al vivace contrasto di opinioni (emergente dall'ampia documentazione prodotta) circa l'efficacia terapeutica dell'intervento operatorio in questione, induceva a « fortemente dubitare

della "consapevolezza" della valutazione critica » e rendeva « ancor più grave, sotto il profilo degli effetti denigratori, la decisione di portare la risoluzione a conoscenza degli Ordini professionali competenti ».

Si doveva, in conclusione, escludere « la possibilità di riconoscere che la risoluzione in parola » fosse stata « attuata nei limiti del lecito esercizio del diritto d'informazione e di critica scientifica »; e, di conseguenza, la Società ed i componenti del Consiglio direttivo erano tenuti a rispondere ed andavano solidalmente condannati al risarcimento dei danni — patrimoniali e non patrimoniali — cagionati al prof. Bonaccorsi.

Per la cassazione della suindicata sentenza la Società Italiana di Neurologia, in persona del presidente in carica, ed i componenti del Consiglio direttivo di detta società all'epoca della contestata risoluzione hanno proposto ricorso a questa Corte deducendo quattro motivi di censura.

Il prof. Pietro Bonaccorsi ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.

I ricorrenti hanno altresì presentato note di udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — I) Col primo mezzo i ricorrenti, denunciando « falsa applicazione degli artt. 2 e 3 Cost., violazione degli artt. 9, 21, 32 e 33 Cost., violazione dell'art. 113 c.p.c., omesso esame di punto decisivo, motivazione insufficiente e contraddittoria », addebitano alla Corte del merito di avere affermato « la illiceità della (loro) condotta sulla base della (asserita) lesione della reputazione professionale » del Bonaccorsi, senza considerare che « la c.d. libertà di opinione costituisce un valore cardine che investe direttamente la collettività », specialmente quando abbia — come nella specie — ad oggetto il diritto alla salute (art. 32 Cost.), mentre « la tutela del diritto all'onore non trova... alcuna esplicita menzione nella Carta Costituzionale, ricavandosi in via esegetica dagli artt. 2 e 3 ».

Il « diverso rilievo » del bene dell'onore individuale « rispetto alla libertà di opinione » vale a dar ragione, secondo i ricorrenti, del « costante insegnamento giurisprudenziale secondo cui la manifestazione del pensiero è pienamente lecita — pur se importi offesa all'onore individuale — se rispondente al triplice limite dell'utilità sociale, della continenza nelle espressioni usate e della verità, anche putativa, e se non concernente la vita privata del singolo ». Non vi è invece « traccia nel dettato costituzionale » dell'« ulteriore requisito dell'obbligo di contestuale motivazione », introdotto dalla Corte d'Appello; la quale non avrebbe « colto il carattere di prevalenza » della tutela della libertà di opinione rispetto a quella del diritto all'onore « e la conseguente esigenza di assoluto rigore nella sua deroga e nella determinazione dei limiti concreti di esercizio di tale essenziale diritto ».

Con il secondo motivo di ricorso, collegato al primo, l'impugnata sentenza viene censurata per falsa applicazione e violazione degli stessi precetti costituzionali innanzi richiamati nonché per violazione degli artt. 113, 115, 116 e 345 c.p.c., 2727 e 2729 c.c., omesso esame di punti decisivi e vizi della motivazione.

Dopo aver riferito le principali considerazioni svolte dai giudici di appello a sostegno della loro pronuncia, i ricorrenti formulano i seguenti rilievi critici:

A) La Corte del merito ha erroneamente ravvisato nella deliberazione della Società italiana di neurologia la violazione del « limite costituito dalla c.d. continenza », il quale attiene « esclusivamente alla forma della comu-

nicazione» e deve ritenersi nella specie rispettato, «nessuna espressione formalmente sconveniente» essendo contenuta nella suddetta deliberazione.

B) Poiché la Società di neurologia aveva il diritto — come la stessa sentenza riconosce — «di esprimere la propria opinione critica sull'operato del Bonaccorsi», «la trasmissione della risoluzione agli Ordini dei medici ed alle Società consorelle» costituiva «la necessaria conseguenza, logica e deontologica, della valutazione espressa dai ricorrenti» ed era perciò doverosa e legittima, contrariamente a quanto ritenuto, senza alcuna motivazione ed «in palese contraddizione con le sue stesse premesse», nella sentenza di appello.

C) Gratuito ed immotivato è anche «il riferimento ad un preteso "intento meramente denigratorio" che avrebbe mosso» i ricorrenti, laddove «la dovuta considerazione» sulla loro «indiscussa autorità scientifica» e del «rilievo sociale dei fini istituzionali della Società italiana di neurologia... avrebbe dovuto indurre la Corte a ritenere» che la stessa società «si era in realtà pienamente mantenuta nella sfera del perseguimento» di detti fini, unicamente mossa dall'esigenza di «tutelare l'interesse della collettività», in una sfera «non puramente astratta ma direttamente comprensiva delle sue implicazioni di ordine pratico» e «nel preciso ambito della sua competenza». Né l'intento denigratorio era desumibile dal «contenuto obiettivo della risoluzione», che esprimeva «una critica scientifica del tutto insindacabile».

D) «Ancor più censurabile è il preteso difetto di consapevolezza» da parte dei ricorrenti, contrastando siffatta affermazione con le risultanze di causa, a torto trascurate dalla Corte, alla stregua delle quali «la specifica qualificazione scientifica dei ricorrenti e la loro conoscenza dell'atto operatorio *de quo*» («illustrato in ben 29 sedi scientifiche... e divulgato mediante ben 36 lavori scientifici...») «costituivano circostanze documentalmente provate e, comunque, incontestate». La Corte mostra di non avere «esaminato i numerosissimi pareri prodotti dai ricorrenti», a conferma dell'opinione da loro espressa, e di non aver tenuto conto della contraddittoria «condotta processuale avversaria», valutabile a norma dell'art. 116 c.p.c., né della insignificante «qualità del materiale probatorio e delle deduzioni avversarie», da cui emergevano elementi presuntivi «in senso esattamente opposto a quello ritenuto dai giudici di appello».

E) Nel dare atto dell'esistenza e dell'attualità di un vivace «contrasto di opinioni sull'efficacia terapeutica dell'intervento operatorio praticato dal prof. Bonaccorsi», la Corte romana «ha espresso un apprezzamento di valore nel merito delle rispettive posizioni scientifiche, che aveva poc'anzi escluso di poter esprimere»; ha inoltre preso in esame circostanze dedotte dal Bonaccorsi in grado di appello, «in manifesta ed eccepita violazione dell'art. 345 c.p.c.», ed «estranee all'ambito del giudizio», concernenti l'asserita «successiva» diffusione dell'intervento di etmoidosfenectomia che in prime cure il Bonaccorsi affermava da lui solo praticato «in campo mondiale».

F) La Corte d'Appello ha inoltre errato nel ritenere che, nella risoluzione della Società di neurologia, «la motivazione — ancorché espressa in termini essenziali — fosse invece del tutto omessa», consistendo la «parte motiva» nel rilievo dei «possibili risvolti professionali in relazione al difetto dei validi presupposti scientifici». «Altrettanto errato è far derivare — come fa la sentenza — l'illegittimità della deliberazione dall'assio-

maticità ed assolutezza del giudizio » espresso dalla Società di neurologia, mancando « sia nella normativa costituzionale... sia nella relativa elaborazione giurisprudenziale e dottrinale » la prescrizione dell'« onere di contestuale ampia illustrazione del fondamento delle proprie opinioni ».

Con il terzo mezzo, « dedotto subordinatamente nella denegata ipotesi di rigetto delle precedenti censure », i ricorrenti denunciano violazione degli artt. 99, 112, 113, 115 c.p.c. nonché degli artt. 51 e 596 c.p., omesso esame di punto decisivo e difetto di motivazione. Essi si dolgono che la Corte d'Appello, al fine di « superare la presunzione di fondatezza del giudizio » espresso dalla Società di neurologia, « ossia la presunzione di "verità" del disvalore imputato al comportamento del Bonaccorsi », abbia disatteso l'istanza di accertamento giudiziario a tal riguardo, omettendo di disporre « l'imparziale mezzo della consulenza tecnica di ufficio » e trincerandosi invece « dietro l'assiomaticità » del suddetto giudizio.

Il quarto motivo di ricorso prospetta la violazione degli artt. 187 e ss. e 278 c.p.c., 2043 e 2059 c.c.; 51, 185 e ss. c.p.; 112 e 113 c.p.c.; omesso esame di punto decisivo: difetto assoluto di motivazione. I ricorrenti sostengono:

a) che, in difetto di « istanza della parte interessata » e di « prova o quanto meno offerta di prova sul danno giuridicamente rilevante », la Corte del merito non avrebbe potuto emettere una « sentenza parziale di condanna generica ex art. 278 c.p.c. »;

b) che illegittima, oltre che « priva di qualsiasi motivazione », è la condanna generica al risarcimento del « danno non patrimoniale », mancando qualsiasi accertamento in ordine alla sussistenza dei presupposti che giustificano siffatta pronuncia;

c) che la sentenza non è motivata neppure in ordine alle « contestazioni di parte convenuta sia sull'*an debeatur* che sul *quantum* » nonché « in relazione all'inammissibile pretesa avversaria di ottenere, in due sedi diverse, il risarcimento del medesimo danno ».

II) La Corte non può omettere di rilevare come alcune delle doglianze sopra riferite — e segnatamente quelle dedotte con il primo motivo di ricorso — abbiano un falso oggetto, essendo dirette a censurare affermazioni e statuizioni impropriamente attribuite ai giudici di appello.

L'impugnata sentenza, infatti, non solo non nega il valore fondamentale della libertà di opinione nell'ordinamento costituzionale, ma dedica varie pagine alla esaltazione di tale « valore », con particolare riferimento al « diritto di critica », giustamente considerato « una forma specifica » della « libertà di manifestazione del pensiero »; e significativamente aggiunge che l'« offesa all'onore individuale » non può costituire di per sé « un limite logico... al diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero critico », quando tale manifestazione riguardi non già « la persona nella sua dimensione di uomo singolo », ma « la persona nella sua dimensione di cittadino che vive ed opera nella comunità ». In quest'ultimo caso — precisa la sentenza — « la lesione dell'onore... non costituisce fatto illecito, bensì esercizio di un diritto... », rispondendo ad un « principio logico » che l'operato del cittadino « nella comunità possa essere sottoposto a vaglio eventualmente anche critico »; e nella « sfera della condotta... caratterizzata dalla dimensione comunitaria » la Corte d'Appello espressamente colloca l'esercizio della professione medica, ed in particolare la pratica della terapia chirurgica in questione (etmoidosfenectomia) da parte del prof. Bonac-

corsi, così riconoscendo che questo tipo di intervento operatorio ben poteva formare oggetto di valutazione e di « critica scientifica », anche in pregiudizio della reputazione professionale del chirurgo, che la praticava, a condizione che l'espressione del dissenso risultasse contenuta nei termini e nei limiti di cui si tratterà tra breve.

Così riassunto il pensiero della Corte del merito, è agevole rilevare che, sul piano dei principi, esso corrisponde sostanzialmente a quello enunciato dai ricorrenti, anche nella parte in cui costoro rivendicano « il carattere di prevalenza » della tutela della libertà di opinione rispetto a quella del diritto all'onore individuale, in considerazione del « diverso » (e minore) « rilievo » costituzionale di quest'ultimo « bene ».

Non è, invero, esatto che i giudici di appello non abbiano colto, nel confronto tra valori costituzionalmente protetti, la « prevalenza » del diritto alla libera espressione del pensiero (anche nella forma della critica scientifica). Le considerazioni innanzi riportate smentiscono tale assunto, la cui infondatezza è dimostrata anche da altri passi della sentenza, nei quali, riconoscendosi i fini di utilità sociale e di progresso civile e democratico cui è preordinato il diritto di informazione e di critica (anche scientifica), si afferma che, proprio per le finalità di pubblico interesse perseguite dalla Società Italiana di Neurologia, questa aveva incontestabilmente « il diritto di intervenire, anche criticamente, per esprimere la propria opinione sui presupposti specifici dell'intervento operatorio praticato dal prof. Bonaccorsi », spettando ad essa, secondo i giudici di appello, la competenza a vigilare ed a fornire informazioni « per il corretto e valido esercizio della professione medica », nell'interesse della salute pubblica.

È, allora, evidente che le contestazioni dei ricorrenti non vertono tanto sulla correttezza dei principi giuridico-costituzionali in base ai quali va decisa la presente controversia, quanto sulla individuazione — sia in astratto che con riferimento al caso di specie — dei limiti al cui rispetto è condizionata la tutela del diritto alla libera manifestazione del pensiero, enunciato nell'art. 21 della Costituzione, quando l'espressione di opinioni critiche sull'operato altrui implichi un giudizio di disvalore e la conseguente lesione del diritto all'onore, alla reputazione, al prestigio professionale della persona nei cui confronti la critica è rivolta.

III) La materia del contendere va ulteriormente circoscritta nel senso che i ricorrenti non pongono in discussione l'esistenza di limiti all'esercizio del diritto di manifestazione del pensiero: i limiti ravvisabili nell'esigenza di tutela di diritti concorrenti, che trovano fondamento e protezione in precetti e principi costituzionali (cfr. C. Cost. nn. 73/1983, 133/1973, 15/1973, 86/1974, 57/1976, 87/1966); né essi disconoscono che tra i diritti dell'uomo assunti a valori fondamentali dell'ordinamento, e perciò garantiti dalla Costituzione (v. artt. 2 e 3 Cost., artt. 8 e 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo), sia da ricomprendere il diritto all'onore ed alla reputazione (cfr. C. Cost. nn. 1150/1988, 86/1974 cit., nonché Cass. pen. 30 maggio 1985 Tanini, 16 luglio 1981 Caprara e numerose altre pronunce conformi). Al contrario, viene richiamato nel ricorso il « costante insegnamento giurisprudenziale » secondo cui la liceità della manifestazione del pensiero, « pur se importi offesa all'onore individuale », è subordinata « al triplice limite dell'utilità sociale, della continenza delle espressioni usate e della verità, anche putativa »,

nonché all'ulteriore condizione che la critica non riguardi « la vita privata del singolo ».

A questi stessi limiti fa riferimento la Corte d'Appello per stabilire se sussistessero, nel caso in esame, superiori esigenze di pubblico interesse tali da imporre, senza possibilità di alternativa, non soltanto il sacrificio della reputazione professionale, ma anche la lesione della sfera morale del prof. Bonaccorsi; e correttamente afferma la necessità di « trovare un equo temperamento » dei contrapposti interessi costituzionalmente protetti, ove tra essi si verifici « conflitto » (cfr., per rifer., C. Cost. n. 100/1981), ciò costituendo « indispensabile premessa per l'attuazione di una pacifica ed ordinata convivenza ». Né può dubitarsi che il « bilanciamento » tra il diritto alla libera manifestazione del pensiero ed il diritto alla dignità personale si impone anche quando si tratta di giudicare della liceità della critica scientifica lesiva dell'altrui patrimonio morale, pur dovendosi in tal caso tener conto che « l'art. 21 Cost. tutela anche un interesse generale della collettività all'informazione » (così Corte Cost. n. 94/1977) ed alla divulgazione del pensiero scientifico.

IV) I rilievi che precedono consentono di escludere la sussistenza dei vizi di legittimità della sentenza di appello denunciati con il primo motivo di ricorso.

Resta, pertanto, da verificare se il ragionamento in base al quale la Corte del merito ha dato soluzione negativa alla questione sottoposta al suo esame (concernente il rispetto, da parte della Società di neurologia, dei limiti innanzi cennati) presenti i requisiti di adeguatezza, coerenza logica e correttezza giuridica, in presenza dei quali le conclusioni da essa raggiunte si sottraggono al sindacato del giudice di legittimità.

A tal fine occorre ricordare che la sentenza impugnata espressamente riconosce che la contestata risoluzione della Società di neurologia riguardava « la sfera della condotta » professionale del Bonaccorsi, assoggettabile a critica per ragioni di utilità sociale e d'interesse pubblico; e che esisteva un indubbio collegamento « tra l'attività professionale del Bonaccorsi ed i fini perseguiti » dalla suddetta società, sicché era giustificato l'« intervento » della medesima sulla validità dei presupposti scientifici della terapia chirurgica praticata dal professionista.

È inoltre opportuno puntualizzare che la Corte d'Appello, pur indicando la « verità » dei fatti riferiti tra le condizioni che (in generale) legittimano l'esercizio del diritto alla libera manifestazione e divulgazione del pensiero, non ha affatto confuso — come si è infondatamente sostenuto anche nel corso della discussione orale della causa — il diritto di cronaca giornalistica con il diritto di critica scientifica; né ha espresso alcun « apprezzamento di valore nel merito delle rispettive posizioni scientifiche » (v. ricorso, pag. 14). È, invero, sufficiente a dissipare ogni equivoco a tal riguardo il passo della sentenza in cui si afferma che « è un fuor di luogo pretendere... di verificare la "verità" del contenuto della risoluzione attraverso indagini specialistiche e finanche attraverso l'esame testimoniale... », poiché — come rilevato anche dal Tribunale — « il giudice non può farsi carico di accertare la validità scientifica o meno della terapia chirurgica praticata dal prof. Bonaccorsi, trattandosi di valutazioni tecniche sottratte per la loro natura ad un giudizio di verità oggettiva ». Queste ineccepibili considerazioni valgono a dimostrare la totale irrilevanza — e comunque l'infondatezza — delle censure

con le quali i ricorrenti addebitano (sia pur « subordinatamente ») ai giudici di appello di non avere esaminato gli autorevoli « pareri » da loro prodotti a sostegno del giudizio critico espresso nella « risoluzione » della Società di neurologia e di non aver compiuto una sorta di valutazione comparativa tra la « qualità del materiale probatorio » offerto dalle parti, da cui sarebbe emersa, a loro parere, una « presunzione di fondatezza » di detto giudizio o addirittura « la presunzione di “verità” del disvalore imputato al comportamento del Bonaccorsi » (v. terzo motivo di ricorso).

Né ha maggior consistenza il rilievo secondo cui la Corte romana avrebbe dovuto disporre « l'imparziale mezzo della consulenza tecnica d'ufficio », al fine di superare l'anzidetta « presunzione », bastando osservare a tal riguardo che nessuna « presunzione » di infallibilità può farsi derivare dalla qualificazione scientifica dei ricorrenti e che il giudizio di superfluità (peraltro riservato ai giudici del merito) dell'accertamento peritale trova, nella specie, adeguata giustificazione nelle considerazioni sopra riferite circa l'impossibilità di formulare un « giudizio di verità oggettiva » sulla validità scientifica di una terapia chirurgica, che formava oggetto di contrastanti opinioni e valutazioni.

V) Ridotte all'essenziale le ragioni della contesa risultano, in definitiva, incentrate: a) sul significato e sulla portata del limite della « continenza » (che i ricorrenti considerano un requisito attinente « esclusivamente alla forma della comunicazione »); b) sulla necessità che la critica scientifica sia sorretta da « contestuale motivazione » (obbligo di cui, secondo i ricorrenti, non vi è « traccia nel dettato costituzionale »).

La Corte non ritiene di poter condividere le argomentazioni svolte nel ricorso per confutare i giudizi espressi dai giudici di appello sulle questioni innanzi cennate.

Se il requisito della continenza fosse di natura meramente formale e riguardasse — come i ricorrenti assumono — solo le modalità esteriori di manifestazione della critica, occorrerebbe ammettere che l'aggressione della sfera morale altrui (nei vari aspetti di cui si compone) è sempre lecita all'unica condizione che non vengano a tal fine adoperate « espressioni sconvenienti ».

L'inaccettabilità di tale conclusione dimostra come ben più propriamente la Corte romana abbia affermato che « la continenza consiste nel non eccedere rispetto allo scopo informativo che si deve conseguire », così uniformandosi all'orientamento della giurisprudenza di questa Suprema Corte, la quale ha ripetutamente precisato che il limite della continenza viene in considerazione non solo sotto l'aspetto della correttezza formale dell'esposizione, ma anche per un profilo sostanziale, consistente nel non andare « al di là di quanto è strettamente necessario per l'appagamento del pubblico interesse » (Cass. pen. 6 febbraio 1981, in *Riv. Pen.* 1982, 54; cfr. anche Cass. 22 giugno 1982 in *Giust. Pen.* 1983, II, 358, Cass. 16 luglio 1981 *ibid.* 1983, II, 5). E tale indirizzo va condiviso, non potendosi revocare in dubbio che solo l'esigenza di soddisfare l'interesse generale alla conoscenza di determinati fatti di rilievo sociale (o delle opinioni e dei risultati della ricerca scientifica, artistica, storica, ecc.) può giustificare la « prevalenza » della tutela del diritto di libera manifestazione del pensiero su quella dell'integrità dell'onore e della reputazione del singolo cittadino.

Anche riguardo al requisito della « contestuale motivazione » della critica scientifica l'impugnata sentenza si sottrae alle censure dei ricorrenti, affermando ineccepibilmente che « la critica è dissenso motivato » e che è « connaturata al concetto stesso di critica » l'esigenza che « il giudizio di disvalore sia accompagnato dall'indicazione delle ragioni che hanno condotto alla sua formulazione ».

La Corte del merito non richiede — come sembrano ipotizzare i ricorrenti — « un'ampia motivazione » (v. sentenza, pag. 24), ma giustamente nega che la critica scientifica, quando comporta offesa dell'onore altrui, possa essere espressa in termini « assiomatici » ed « assoluti », quale che sia l'autorità scientifica del suo autore.

Anche su tal punto il giudizio della Corte romana trova conforto nella concorde opinione della dottrina e della giurisprudenza, che ritengono estraneo all'attività di critica ogni apprezzamento negativo immotivato (ancorché la motivazione possa essere « opinabile » per la già rilevata impossibilità di accertare la verità oggettiva di tesi scientifiche e di valutazioni tecniche non da tutti condivise). I giudizi di disapprovazione e discredito delle idee o dei comportamenti altrui — precisa Cass. Pen. 30 maggio 1985 — ric. Tanini, con riferimento alla critica storica — possono assumere il tono « anche di grave e vivace dissenso, ma debbono essere motivati ed espressi in termini corretti, misurati ed obiettivi » (cfr. anche, sul punto, le sentenze innanzi citate, nonché Cass. Pen. 25 marzo 1982 — ric. Giardina).

VI) Esclusa, per le ragioni innanzi spiegate, la sussistenza di errori di diritto nella individuazione, da parte dei giudici di appello, della natura e della portata dei limiti all'esercizio del diritto di critica scientifica, tutte le altre doglianze formulate dai ricorrenti con i primi tre mezzi di annullamento (e segnatamente con il secondo) investono apprezzamenti di fatto che, per essere sorretti da ampia e logica motivazione, non sono sindacabili in sede di legittimità.

La Corte del merito ha preso in esame ed analizzato approfonditamente il contenuto della « risoluzione » della Società italiana di neurologia; ha riconosciuto — come si è già detto — il diritto della Società di « intervenire anche criticamente » in ordine alla terapia chirurgica praticata dal prof. Bonaccorsi e, quindi, di negare la validità dei presupposti scientifici dell'atto operatorio; ha inoltre ammesso la conformità ai fini istituzionali dell'ente della divulgazione del giudizio critico espresso in detta « risoluzione » mediante comunicazione agli Ordini professionali e ad alle associazioni scientifiche interessate; ha, però, ritenuto che tale attività fosse sufficiente a realizzare le finalità di pubblico interesse e di utilità sociale perseguite dall'Associazione ricorrente, escludendo che la segnalazione all'Ordine dei medici di Piacenza « anche per i possibili risvolti deontologici » costituisse — come i ricorrenti sostengono — una « necessaria conseguenza » della valutazione espressa dalla Società.

In questa sollecitazione ad intervenire, rivolta agli organi professionali « preposti alla vigilanza, anche disciplinare, dei propri iscritti », i giudici di appello hanno ravvisato una ulteriore aggressione all'onore ed alla reputazione professionale del prof. Bonaccorsi, non giustificata da alcuna esigenza di pubblico interesse; e ciò in quanto detta richiesta faceva apparire l'operato del chirurgo non più solo come privo di validità scientifica (secondo l'opinione del Consiglio direttivo della Società di neurologia),

ma addirittura come contrario a fondamentali principi di deontologia professionale, sí da rendere opportuna una iniziativa di carattere disciplinare da parte degli organi competenti.

La sentenza impugnata è inequivocabile nel puntualizzare che non già nella ritenuta « carenza di presupposti scientifici validi », e neppure nella comunicazione di tale parere, ma nella segnalazione all'organo disciplinare di « possibili risvolti deontologici » consisteva il superamento del limite della continenza, oltre il quale cessa la liceità dell'esercizio del diritto di critica; e ciò in quanto l'implicita accusa di praticare la professione medica in sospetta violazione dei precetti deontologici « concorre a squalificare presso i terzi il professionista », implicando « un apprezzamento (non solo) di imperizia professionale, ma anche di disvalore morale e personale », specialmente quando questo giudizio venga formulato — come nel caso in esame — da un ente di indiscussa autorità scientifica.

Val la pena di osservare, poi, che la Corte d'Appello non esclude in assoluto che nell'ambito della critica scientifica possa essere formulato, in ben determinate circostanze, anche un giudizio di « disvalore morale » nei riguardi della persona cui la critica è diretta, ma giustamente afferma la necessità della esposizione (sia pur sommaria) delle ragioni di pubblico interesse che impongono e giustificano, in quei casi, unitamente alla manifestazione del dissenso sul piano strettamente tecnico-scientifico, l'espressione di un apprezzamento negativo anche sul piano morale (che non coincide sempre e necessariamente con quello scientifico): solo in tal modo, infatti, la critica resta contenuta nell'ambito della legittima e ragionata contrapposizione delle idee, senza trasmodare in una gratuita aggressione dell'altrui patrimonio morale.

Non meno correttamente la Corte del merito ha ritenuto che la riconosciuta autorità scientifica della Società di neurologia e dei componenti il suo Consiglio direttivo non conferisce a costoro il privilegio di screditare, anche moralmente, altri professionisti in termini assolutamente apodittici né crea un'assurda « presunzione di fondatezza » delle loro valutazioni (non solo tecniche ma anche morali), specialmente quando sia in atto « un vivace, aspro, insuperabile ma sempre motivato contrasto di opinioni sull'efficacia terapeutica dell'intervento operatorio » oggetto della critica.

In tali proposizioni, ampiamente sufficienti a dar ragione del convincimento dei giudici di appello, il Collegio non ravvisa vizi logici (né — come si è già dimostrato — errori giuridici), sicché non possono avere ingresso le contrarie argomentazioni esposte nel ricorso, le quali palesemente tendono ad accreditare una diversa interpretazione del contenuto e degli effetti della contestata « risoluzione » e sollecitano inammissibilmente la Corte a sovvertire le conclusioni motivatamente raggiunte dai giudici del merito, ai quali è riservato l'accertamento in concreto del rispetto dei limiti cui è subordinato il legittimo esercizio del diritto di critica (cfr. Cass. n. 90/1978).

Né hanno maggior fondamento le censure che investono la ritenuta sussistenza di un « intento denigratorio » in quella parte della « risoluzione » in cui si segnalano i « risvolti deontologici » dell'operato del prof. Bonaccorsi.

La sentenza, oltre a rilevare l'« eccesso » di tale giudizio « rispetto allo scopo informativo che si doveva conseguire », ne sottolinea l'« assiomaticità ed assolutezza », facendo carico alla Società di neurologia di avere « squali-

ficato» anche moralmente il prof. Bonaccorsi, senza tener conto del «vivace... ma sempre motivato contrasto di opinioni» sull'efficacia terapeutica dell'intervento operatorio da lui praticato: contrasto dimostrato — nota la sentenza — «dalla documentazione doviziosamente prodotta *hinc et inde*» ma di cui «non vi è alcuna traccia, neppure enunciativa, nella risoluzione della Società».

Questa constatazione ha indotto la Corte del merito nel convincimento che i pur qualificati componenti del Consiglio direttivo della Società non avessero compiuto «un concreto accertamento» ed una «effettiva verifica» sull'oggetto specifico della risoluzione, «prima dell'adozione» della medesima, ma avessero agito con scarsa «consapevolezza» (ossia senza la doverosa cautela e senso di responsabilità) nel prospettare anche possibili implicazioni deontologiche e disciplinari, moralmente squalificanti, nella pratica di una terapia chirurgica non approvata dalla Società ma discussa e variamente valutata in altre sedi scientifiche.

Alla stregua di tali premesse, rigorosamente fondate sulle risultanze documentali, nonché sulla constatata «mancanza di qualunque argomentazione» idonea a giustificare il sospetto di violazione della deontologia professionale da parte del Bonaccorsi, la Corte d'Appello è giunta alla conclusione che solo un «intento denigratorio» (estraneo al fine di interesse generale che giustifica la tutela del diritto di libera critica) poteva aver mosso i componenti del Consiglio Direttivo ad esprimere, «subito dopo» la valutazione negativa della validità scientifica dell'intervento di «etmoidosfenectomia» e nel medesimo contesto, anche un apprezzamento di «disvalore morale», sanzionabile disciplinarmente, dell'operato del professionista.

Questo ragionamento appare informato ad ineccepibile linearità e coerenza logica e, versandosi in materia di apprezzamenti di fatto correttamente motivati, si sottrae alle censure dei ricorrenti; ai quali non giova certamente l'esaltazione della loro (riconosciuta) qualificazione scientifica e professionale per dimostrare che essi non potevano non conoscere la tecnica operatoria del Bonaccorsi, giacché tale rilievo, lungi dal condurre alla esclusione dell'«intento denigratorio» ravvisato dai giudici del merito, «conferisce maggiore pregnanza» — come osserva l'impugnata sentenza — «al richiamo agli aspetti deontologici dell'operato del professionista».

Occorre solo aggiungere, a confutazione delle doglianze riferite nella precedente parte narrativa alle lettere E) ed F) il secondo motivo:

1) che non sussiste alcuna violazione dell'art. 345 c.p.c. nel fatto che la Corte romana abbia preso in esame, secondo l'assunto dei ricorrenti, circostanze dedotte dal Bonaccorsi nel giudizio di appello, ed in particolare l'asserita diffusione dell'intervento di etmoidosfenectomia in epoca successiva a quella della «risoluzione» della Società: si tratta, all'evidenza, di argomentazioni difensive non soggette ad alcuna preclusione in grado di appello e, comunque, sostanzialmente estranee alla *ratio decidendi* della sentenza;

2) che — contrariamente a quanto si assume nel ricorso — la «risoluzione» di cui trattasi non contiene la benché minima motivazione, neppure «in termini essenziali», posto che l'eventuale difetto di validi presupposti scientifici dell'intervento operatorio (peraltro affermato, a sua volta, in modo «assiomatico ed assoluto») non giustifica, di per sé, un giudizio negativo sul piano deontologico e morale e non può, quindi, costituire l'asserita «motivazione» di tale giudizio.

In conclusione, nessuna delle censure dedotte con i primi tre motivi di ricorso meritano accoglimento.

VII) Vanno del pari disattesi i profili di doglianza riassunti nella parte narrativa alle lettere a) e c) del quarto mezzo.

1) Quanto al primo rilievo è sufficiente richiamare, per dimostrarne la irrilevanza ed infondatezza, la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui qualora il giudice operi d'ufficio, anziché ad istanza della parte interessata (come previsto dall'art. 278 c.p.c.), la scissione delle pronunce sull'*an* e sul *quantum* della prestazione richiesta, non si verifica alcuna violazione di principi di ordine pubblico, poiché il frazionamento del giudizio in due fasi non compromette la realizzazione delle finalità essenziali del processo né pregiudica i diritti di difesa delle parti (cfr. Cass. nn. 7806/1987, 736/1987, 3164/1985, 3840/1983, 5435/1978, 2681/1975). Va inoltre ricordato che il Bonaccorsi ebbe a richiedere, in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di appello, l'ammissione di prove anche sull'ammontare dei danni, da lui collegati eziologicamente ad una sensibile riduzione dell'attività professionale e chirurgica dopo e per effetto della divulgazione della « risoluzione » della Società di neurologia.

L'accertata potenzialità dannosa del fatto addebitato al Consiglio direttivo della Società è sufficiente a legittimare la pronuncia di condanna generica al risarcimento dei danni con sentenza non definitiva. L'esistenza effettiva e l'ammontare dei danni nonché il nesso di causa tra la condotta della Società ed il lamentato pregiudizio formeranno oggetto di indagine nella successiva fase del giudizio.

2) Quanto alla censura *sub c)* si osserva che nessuna spiegazione è stata fornita nel ricorso circa « l'inammissibile pretesa avversaria di ottenere, in due sedi diverse, il risarcimento del medesimo danno », non bastando a tal fine il mero riferimento ad una decisione del Tribunale di Bologna (« n. 1234 del 14 aprile-22 giugno 1987 »: v. ricorso, p. 3), senza alcuna indicazione sulla natura, sull'oggetto e sulle parti dell'altro giudizio. Solo con la memoria datata 18 febbraio 1992, alla quale è irritualmente allegata una sentenza della Corte d'Appello di Bologna, i ricorrenti hanno illustrato l'incomprensibile deduzione innanzi riferita, della quale, pertanto, il Collegio non può tenere alcun conto, se non per rilevare che — come si evince dai chiarimenti forniti con detta memoria — il giudizio risarcitorio avanti ai giudici di Bologna è stato promosso dal Bonaccorsi nei confronti di un ente diverso e per ragioni che non hanno alcuna attinenza con quelle dedotte a sostegno della domanda in esame.

VIII) È invece fondato il profilo di censura con il quale i ricorrenti lamentano di essere stati condannati, senza alcuna motivazione, al risarcimento dei danni anche non patrimoniali (v. parte narrativa, quarto motivo, lettera b).

In realtà, tale pronuncia, ammessa « solo nei casi determinati dalla legge » (art. 2059 c.c.), ed in particolare quando il danno deriva da reato, non risulta sorretta dalla necessaria esposizione delle ragioni che la giustificano, considerato che la Corte d'Appello, pur avendo ravvisato un « intento denigratorio » nella condotta del Consiglio direttivo della Società di neurologia, non ha attribuito al fatto la qualificazione di illecito penale né ha spiegato se, avuto riguardo alle pregresse vicende, potevano considerarsi insussistenti o cessate le ragioni di preminenza della giurisdi-

zione penale ed era quindi consentito al giudice civile di accertare, ai soli fini della (eventuale) condanna dei convenuti al risarcimento dei danni non patrimoniali, se nel fatto generatore del lamentato pregiudizio, costituente illecito civile, fossero anche ravvisabili estremi di reato.

Il quarto motivo di ricorso va, pertanto, accolto per quanto di ragione, limitatamente alla questione innanzi precisata, con rinvio della causa ad altra Sezione della Corte d'Appello di Roma, che procederà a nuovo esame dell'anzidetta questione, fornendo, in ordine alla soluzione che riporterà di accogliere, adeguata motivazione e provvedendo inoltre al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M. — La Corte rigetta il primo, secondo e terzo motivo del ricorso: accoglie il quarto per quanto di ragione; cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia la causa per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d'Appello di Roma, che provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.